

**STATUTO DELLA:  
"COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA  
HUMANITAS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ODV"**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

È costituita dal 1897, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, ed oggi del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, l'organizzazione di volontariato denominata: "Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso – ODV". La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

La stessa ha sede nel Comune di Scandicci.

La sua durata è illimitata.

Aderisce ad ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

**Articolo 2 – Bandiera**

La bandiera dell'associazione è bianca con la scritta in lettere dorate "Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas - Casellina e Torri - Scandicci". Nel centro ha una croce rossa in campo blu; dall'asta pende il nastro tricolore.

**Articolo 3 – Statuto e regolamento**

L'associazione Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Al fine di disciplinare in modo più concreto e specifico l'organizzazione, l'attività e rapporti interni dell'associazione, l'Assemblea può adottare, in attuazione di quanto previsto dal presente statuto, i seguenti regolamenti:

- Regolamento generale;
- Regolamento per lo svolgimento dell'attività volontaria;
- Eventuali altri regolamenti per regolare la vita e l'attività associativa.

**Articolo 4 – Efficacia dello Statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della stessa associazione.

**Articolo 5 – Modifica dello Statuto**

Le modifiche al presente statuto avvengono con deliberazione dell'assemblea straordinaria e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

## **Articolo 6 – Interpretazione dello Statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i principi dell'ordinamento giuridico.

## **TITOLO II FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 7 - Solidarietà**

L'organizzazione di volontariato Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas società di mutuo soccorso - ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e della comunità di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non ha fini di lucro, e pertanto non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essa si ispira ai principi della democrazia.

Le cariche sociali e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

### **Articolo 8 - Finalità**

Le specifiche finalità dell'associazione di volontariato consistono nelle seguenti attività:

- organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- promuovere e organizzare la raccolta del sangue e la donazione degli organi;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- promuovere e organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo di consentire anche ai soggetti più bisognosi un dignitoso commiato;
- gestire il patrimonio immobiliare, destinandolo a scopi compatibili, affini o assimilabili a quelli associativi, nei limiti in cui tali attività siano strumentali alla realizzazione delle finalità associative;
- organizzare la formazione del volontariato in collaborazione con i progetti della Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna

anche a:

- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali e assistenziali anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanee;
- organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie.

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione ovvero nella nota integrativa al bilancio.

### **Articolo 9 – Modalità di conseguimento finalità sociali**

L'associazione può perseguire le finalità indicate nel presente statuto attraverso le seguenti modalità e forme organizzative:

- servizi e attività organizzati e gestiti direttamente anche tramite convenzioni con enti pubblici;
- adesione, promozione e costituzione di Fondazioni, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, per l'espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie, conferendo allo scopo beni patrimoniali e branche di attività;
- adesione, promozione e costituzione, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, di società di capitali o consorzi, nei limiti stabili dalla legge, per l'espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie.

## **TITOLO**

### **III**

## **GLI ASSOCIATI**

### **Articolo 10 – Ammissione**

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, ne rispettano lo Statuto e sono mosse da spirito di solidarietà.

### **Articolo 11 – Associati**

Gli associati si suddividono in:

- associati ordinari;
- associati volontari;
- associati onorari.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'associazione, rispettandone lo statuto e i regolamenti da esso derivati.

Gli associati volontari sono tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli

ordinari, si impegnano direttamente e personalmente, senza scopo di lucro e con continuità per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell'associazione.

Gli associati onorari sono coloro che si sono distinti per particolare attaccamento alla Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas società di mutuo soccorso e per straordinario impegno e merito nella realizzazione dei suoi fini istituzionali, nonché persone che nei loro incarichi e ruoli hanno perseguito obiettivi di solidarietà sociale e di progresso civile affini alle finalità dell'Associazione.

Gli associati onorari sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati ordinari e volontari sono ammessi dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo può delegare la facoltà di ammissione al Presidente.

Il Consiglio Direttivo o il Presidente si pronunciano motivatamente sulla domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato, che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, comporta l'obbligo di versare la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

### **Articolo 12 – Diritti degli associati**

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione e, purché maggiorenni, di essere eletti.

Gli associati hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; possono esaminare, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi, i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'associazione, presso la sede dello stesso, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

Gli associati volontari hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti previsti dall'Associazione.

### **Articolo 13 – Doveri degli associati**

Gli associati volontari devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento degli associati deve essere animato, anche all'esterno dell'associazione, da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

Gli associati devono essere in regola con le quote associative, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

## **Art. 14 - Tessera associativa**

Agli associati ordinari ammessi sarà consegnata la tessera associativa che avrà valore personale.

Agli associati volontari ammessi sarà consegnata un'apposita tessera, anch'essa con valore personale, su cui verranno riportate, aggiornate, le qualifiche e le specializzazioni conseguite nell'ambito delle attività associative.

## **Articolo 15 – Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni;
- morosità, per coloro che non pagano la quota associativa nei termini stabiliti dall'assemblea;
- radiazione, per coloro che, per gravi inadempienze nei confronti dello statuto, rendono incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

## **TITOLO IV GLI ORGANI**

### **Articolo 16 – Gli organi**

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Amministratore;
- i Comitati di Sezione e Settore;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Proviviri.

### **CAPO I – L'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 17 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Sono compiti dell'Assemblea:

- approvare il conto consuntivo e quello preventivo;
- approvare la relazione del Presidente sul conto consuntivo e sul conto preventivo, ivi compresa la relazione di missione;
- approvare o modificare l'ammontare delle quote associative annuali;
- approvare o modificare le linee programmatiche dell'associazione;
- approvare e modificare i regolamenti dell'associazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- approvare le modifiche dello statuto;
- decidere circa la costituzione, l'adesione o la partecipazione a società o enti per il conseguimento delle finalità sociali;

- istituire delle sezioni distaccate in ogni località del territorio ove opera e ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- nominare la commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti di tutti gli organi associativi;
- nominare e revocare l'eventuale Revisore legale;
- nominare gli associati onorari;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

### **Articolo 18 – Convocazione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e del bilancio sociale entro il 31 (trentuno) di maggio di ogni anno. Qualora lo richiedano particolari esigenze, segnalate dal Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche dopo la fine del mese di maggio, ma dovrà comunque tenersi in una data che consenta il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea con avviso sul sito istituzionale dell'Associazione e con avviso pubblicato sul quotidiano maggiormente diffuso nel territorio ove opera l'ente, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un centesimo degli associati. Deve essere comunque convocata per periodiche informative sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Partecipano all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Non è consentita la facoltà di delega.

Il Presidente può decidere che la riunione possa divenire pubblica, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È facoltà del Presidente dell'Associazione consentire ai non associati di prendere la parola.

### **Articolo 19 – Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli associati.

In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, l'assemblea straordinaria è validamente costituita

con la presenza di almeno 50 (cinquanta) aventi diritto al voto.  
Le regole di funzionamento dell'Assemblea possono essere stabilite dal regolamento generale di attuazione del presente statuto.

### **Articolo 20 – Votazioni**

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.  
Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'associazione, la deliberazione di modifica dello statuto avviene a maggioranza di due terzi dei presenti. I voti vengono espressi in forma palese, tranne quelli riguardanti le persone.

### **Articolo 21 – Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente.  
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione e ogni associato ha diritto di consultarlo e di trarne copia.

## **CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 22 – Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove associati, eletti da tutti gli associati, nelle forme e modalità previste dal Regolamento Generale.  
Possono essere eletti consiglieri tutti gli associati che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto.  
Valgono per i membri del Consiglio Direttivo i diritti e i doveri e le incompatibilità previste per gli associati volontari. Essi sono a tutti gli effetti associati volontari. Il subentro nei posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti, fino ad un massimo di cinque sostituzioni per tutto il mandato.  
In caso di ulteriore vacanza di posti di consiglieri, il mandato del Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente convocherà nuove elezioni.

### **Articolo 23 – Durata e funzioni**

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni.  
Il Consiglio Direttivo svolge su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.  
Si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, sulla base di un preciso ordine del giorno; deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno tre consiglieri che devono precisare anche i punti da sottoporre alla discussione.  
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno cinque consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, firmato e conservato dal Presidente, a disposizione di ogni consigliere.  
I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 17 (diciassette);
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- nominare tra i consiglieri in carica, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore e i Responsabili dei vari settori di attività, nonché provvedere, con la stessa procedura, alla revoca e alla sostituzione degli stessi;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale, nonché la relazione al bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e la relazione di missione nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi.

#### **Articolo 24 – Decadenza dalla carica**

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per cinque volte consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

### **CAPO III – UFFICIO DI PRESIDENZA**

#### **Articolo 25 – Composizione**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vice Presidente e l'Amministratore.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Vengono invitati a partecipare alle riunioni i Responsabili dei vari settori quando si trattano argomenti affidati alle loro responsabilità.

#### **Articolo 26 - Funzioni**

L'Ufficio di Presidenza supporta il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni, soprattutto con riguardo:

- all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle decisioni dell'Assemblea;
- alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi;
- alla predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza esegue i mandati ricevuti dal Consiglio Direttivo, entro i limiti prefissati, riguardo a specifiche iniziative e progetti.

## **CAPO IV – IL PRESIDENTE**

### **Articolo 27 - Elezione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. È coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 28 – Durata**

Il Presidente dura in carica quattro anni, con la stessa scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, e può ricoprire tale incarico per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni durante il mandato, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente, con le stesse modalità di elezione.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per gli atti inerenti l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Articolo 29 – Funzioni**

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione stessa. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinario svolgimento dei lavori.

Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli aventi diritto.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Il Vice Presidente esplica le funzioni attribuite al Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **Articolo 30 – Revoca**

Il Presidente può essere revocato su mozione motivata di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo sottoscritta dal almeno cinque consiglieri che devono proporre contestualmente l'incarico ad un altro consigliere.

La mozione deve essere portata a conoscenza di tutti i consiglieri almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo per la discussione.

La mozione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Nella stessa riunione si procede alla nomina del nuovo Presidente.

## **CAPO V – L'AMMINISTRATORE**

### **Articolo 31 – Funzioni**

L'Amministratore è responsabile del controllo specifico dell'andamento economico e finanziario dell'associazione e relaziona il Consiglio Direttivo sui riflessi economico-finanziari delle iniziative, progetti ed investimenti in

esame.

Riferisce al Consiglio Direttivo periodicamente e ogni qualvolta ne viene fatta richiesta sulla situazione economica e patrimoniale dell'associazione.

Cura l'organizzazione dell'Ufficio Amministrativo e coordina le attività inerenti la predisposizione dei bilanci e delle relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, le incombenze amministrative e finanziarie e quant'altro sia a lui riferibile per disposizioni del Consiglio Direttivo.

## **CAPO VI – L'ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 32 – Composizione**

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri e dura in carica quattro anni per il periodo corrispondente all'approvazione dei bilanci di ogni mandato del Consiglio Direttivo; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

I suoi componenti possono essere scelti anche fra i non associati, purché, siano essi associati o meno, siano iscritti agli Albi professionali.

Nella prima riunione dopo la nomina dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge al suo interno il Presidente.

### **Articolo 33 – Funzioni**

L'Organo di Controllo verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica inoltre il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni che precedono ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i componenti del l'Organo di Controllo siano iscritti agli Albi professionali previsti per legge e salvo che l'assemblea non deliberi la nomina di un Revisore legale.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo compila un verbale da trascrivere in apposito libro.

## **CAPO VII – COMITATI DI SETTORE E DI SEZIONE**

### **Articolo 34 – Comitati di Settore**

I volontari, nel perseguimento delle finalità dell'Associazione, si possono organizzare in Comitati di Settore con le modalità stabilite dal Regolamento per lo svolgimento dell'attività volontaria.

### **Articolo 35 – Comitati di Sezione territoriali**

Gli associati volontari, laddove esistano particolari esigenze territoriali, possono proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di un Comitato di Sezione territoriale da portare all'approvazione dell'Assemblea.

I Comitati di Sezione territoriali operano secondo le modalità e le regole stabilite dal Regolamento per lo svolgimento dell'attività volontaria.

Un rappresentante per ogni Comitato di Sezione territoriale, appositamente nominato secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo quale invitato permanente con potere consultivo e propositivo.

## **CAPO VIII – Il Collegio dei Probiviri**

### **Articolo 36 – Composizione ed elezione**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono eleggibili per un massimo di due volte consecutive.

Nella prima riunione dopo la nomina dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

### **Articolo 37 – Funzioni**

Il Collegio dei Probiviri decide sulle istanze di chiarimento o sulle controversie sorte fra gli organi dell'associazione in merito all'interpretazione delle norme e delle attribuzioni previste dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla radiazione degli associati ordinari e degli associati volontari che abbiano violato in modo grave le norme statutarie al punto da rendere incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla revoca dei consiglieri del Consiglio Direttivo che abbiano compiuto atti o assunto comportamenti in grave

violazione dello Statuto o arrecato danno oggettivo o di immagine all'associazione.

I casi vengono esaminati dal Collegio dei Probiviri su istanza scritta e motivata degli associati o degli organi dell'Associazione e la delibera viene assunta dopo aver ascoltato le persone interessate.

## **TITOLO V**

### **LE RISORSE ECONOMICHE**

#### **Articolo 38 - Gli introiti**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative, contributi degli associati e di privati e di altre associazioni;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da partecipazioni a enti e società nel rispetto dei limiti di legge;
- rendite patrimoniali;
- raccolta di fondi;
- vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

#### **Articolo 39 – I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili e sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati anche in assenza di personalità giuridica.

I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **Articolo 40 – I contributi**

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari, a carico degli associati, possono essere stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

#### **Articolo 41 – Erogazioni, donazioni e lasciti**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'utilizzazione in armonia con le finalità statutarie. Le eredità e i legati sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo con relativa delibera di utilizzo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Articolo 42 – Rimborsi**

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni confluiscono nel bilancio dell'associazione per essere destinati al conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Articolo 43 – Proventi da attività marginali**

I proventi derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali sono contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 44 – Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione i beni, dopo la liquidazione e previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti all'ANPAS Nazionale (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) affinché li destini ad iniziative rispondenti ai fini del presente statuto sul territorio dove ha operato la Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso - ODV.

I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

### **TITOLO VI - IL BILANCIO**

#### **Articolo 45 – Conto Consuntivo e Bilancio Preventivo**

Il bilancio dell'Associazione è annuale ed è relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno e viene redatto secondo le vigenti norme di legge.

Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.

## **Articolo 46 – Formazione e contenuto del bilancio**

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

## **Articolo 47 – Controllo sul bilancio**

Il bilancio consuntivo è controllato dall'Organo di Controllo, che si limita a verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici relativi alla correttezza contabile sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

## **Articolo 48 – Approvazione del bilancio**

Il conto consuntivo annuale è approvato dall'Assemblea con voto palese, a maggioranza dei presenti, entro il 31 (trentuno) di maggio.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta di approvazione del conto consuntivo, a maggioranza dei presenti.

Il bilancio sociale è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta di approvazione del conto consuntivo, a maggioranza dei presenti.

La delibera di approvazione del conto consuntivo deve contenere la presa d'atto della relazione del Comitato di Revisione e Controllo e della relazione dell'Amministratore.

Unitamente al conto consuntivo e al bilancio preventivo vengono messe in approvazione le relative relazioni di accompagnamento del Presidente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi e la relazione di missione nella quale viene documentato dal Consiglio Direttivo il carattere secondario e strumentale di alcune attività.

Il conto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

## **TITOLO VII – DIPENDENTI E COLLABORATORI**

### **Articolo 49 – Dipendenti e collaboratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per il funzionamento dei servizi o per qualificare o specializzare le proprie attività.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

I rapporti fra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Assistenze.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni

e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Articolo 50 – Collaboratori di lavoro autonomo**

L'associazione per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti fra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo devono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ed in regola dal punto di vista assicurativo.

### **TITOLO VIII - LE RESPONSABILITÀ**

#### **Articolo 51 – Assicurazione degli associati volontari**

L'associazione deve assicurare i propri associati volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Articolo 52 – Assicurazione dell'Associazione**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale da imputarsi all'associazione stessa.

### **TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 53 – Disposizioni transitorie**

Le disposizioni di cui agli articoli 23 (ventitre) primo comma e 28 (ventotto) primo comma si applicano rispettivamente alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 54 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali, alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché ai regolamenti attuativi.